

Verbale

Oggi 18 dicembre alle ore 20.30 in seconda convocazione presso la sede sociale dell'associazione "via Rimini" in Via Covignano 26 è stata convocata l'assemblea straordinaria dell'associazione.

Ordine del giorno

Proposte di modifiche statutarie e integrazione dell'intestazione

Varie ed eventuali

Sono presenti Giusto Anna, Cuccolo Maria, Fagnani (per delega) Daniele, Cuccolo Antonio, Magno Marzia, Micucci Eva, Pane Arturo (per delega), Martinini Gilberto, Schiaratura Gionni, Olimpia Casti, Giuli Vittorio, Casadei Lucia (per delega).



Il presidente preliminarmente mette a disposizione dei presenti copie dello statuto come modificato che si dovrà approvare.

Il presidente relazione le ragioni delle modifiche che prendono origine dall'attività fatta in questo periodo di pandemia solo e unicamente in visone delle difficoltà delle donne.

Ragione per cui, riguardo alle conoscenze acquisite e ai progetti da sviluppare (vedi progetto per creare una cooperativa di lavoro per sole donne) l'associazione intende mettere in risalto principalmente il contrasto di ogni forma di violenza sulle donne con la "presunzione" di risolvere ogni problematica legata alla risoluzione delle sottese problematiche.

Il Presidente espone inoltre che le modifiche sono state oggetto di discussione e portate a conoscenza dei soci.

Prende la parola Olimpia Casti che illustra i contatti da presi personalmente, in particolare con il comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.

Olimpia mette al colorente che il nuovo consiglio direttivo dovrà proprio per soddisfare i requisiti del coordinamento regionale essere composta solamente da donne.

Si apre una discussione sull'opportunità di avere un consiglio solo al femminile.

Il presidente interviene per riportare al centro del dibattito le modifiche statutarie e riporta il punto essenziale delle modifiche:

"Lo scopo dell'Associazione è quello di prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne e sui minori

(tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita), italiane e straniere, all'interno e fuori la famiglia, di tipo psicologico, fisico, sessuale, economico, revenge porn, sexting ed altre forme di violenza telematica, approfondendo la ricerca, la sensibilizzazione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi.

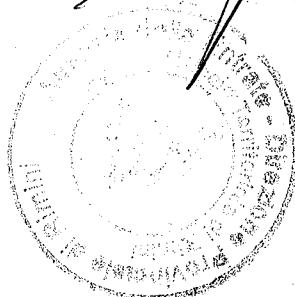
L'Associazione per conseguire tali obiettivi si propone tra l'altro:

- la realizzazione di un centro di primo ascolto dove le donne possano trovare un primo aiuto, accoglienza e assistenza, allorché subiscono violenza di genere nella famiglia o nel sociale;
- l'attivazione di servizi di consulenza e di sostegno per le donne che subiscono violenza di genere, quali, il centralino telefonico, il sostegno e l'accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza da parte di operatrici qualificate, la consulenza psicologica, la consulenza legale;
- di fornire supporto per l'autonomia delle donne vittime di violenza mediante percorsi di formazione e di reinserimento lavorativo;
- di realizzare azioni di sensibilizzazione e prevenzione (ricerche convegni, seminari, dibattiti ed ogni genere d'iniziativa) al fine di diffondere la conoscenza del problema della violenza alle donne e la cultura della differenza di genere;
- la realizzazione di rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati, che perseguano gli stessi scopi, al fine di attuare dei progetti in rete volti al contrasto alla violenza."

I presenti – dopo brevi interventi – approvano le modifiche all'unanimità

Non avendo altro da discutere l'assemblea straordinaria si scioglie alle ore 21.45.

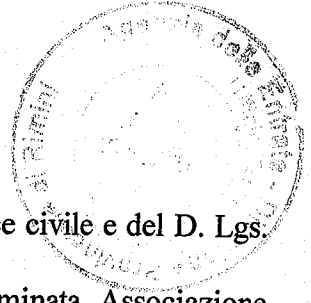
Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini ()
29 DIC. 2021 al n. 6567 serie IV
e riscossi euro 200,00 con F24/F23 del
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. Luca Donatelli



Bas Vero Rimini (s.p.a.)
Via Coripiano n. 28 Rimini,
(cod. fiscale 911210403)

STATUTO dell'Associazione

"EtS Viva Rimini - ReteDonna Aps"



Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E' costituita nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione di promozione sociale, Ente di Terzo settore, denominata, Associazione denominata: "EtS Viva Rimini - ReteDonna Aps" con sede in Via Covignano nr. 26 a Rimini, operante senza fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 Scopi e attività. L'Associazione ha finalità di promozione ed aggregazione in campo sociale e culturale in particolar modo si prefigge la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori anche attraverso la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Lo scopo dell'Associazione è quello di prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne e sui minori (tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita), italiane e straniera, all'interno e fuori la famiglia, di tipo psicologico, fisico, sessuale, economico, revenge porn, sexting ed altre forme di violenza telematica, approfondendo la ricerca, la sensibilizzazione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi.

L'Associazione per conseguire tali obiettivi si propone tra l'altro:

- la realizzazione di un centro di primo ascolto dove le donne possano trovare un primo aiuto, accoglienza e assistenza, allorquando subiscono violenza di genere nella famiglia o nel sociale;
- l'attivazione di servizi di consulenza e di sostegno per le donne che subiscono violenza di genere, quali, il centralino telefonico, il sostegno e l'accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza da parte di operatrici qualificate, la consulenza psicologica, la consulenza legale;
- di fornire supporto per l'autonomia delle donne vittime di violenza mediante percorsi di formazione e di reinserimento lavorativo;
- di realizzare azioni di sensibilizzazione e prevenzione (ricerche convegni, seminari, dibattiti ed

ogni genere d'iniziativa) al fine di diffondere la conoscenza del problema della violenza alle donne e la cultura della differenza di genere;

- la realizzazione di rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati, che perseguano gli stessi scopi, al fine di attuare dei progetti in rete volti al contrasto alla violenza.

L'associazione si prefigge di promuovere le proprie finalità attraverso lo svolgimento continuato di promozione sociale a favore degli associati e di terzi anche attraverso la fattiva organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione si propone di operare nel settore dell'aggregazione sociale svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

A) ATTIVITA' CULTURALI: conferenze, corsi, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e seminari, proiezione di filmati.

B) ATTIVITA' EDITORIALI: pubblicazione di libri, riviste, bollettini, ecc... per divulgare conoscenze e notizie riguardanti lo scopo sociale, per questo motivo è facoltà dell'associazione di iscriversi al registro degli editori della provincia di Rimini.

C) ATTIVITA' RICREATIVE: feste di comunità con allestimento di fiere e spettacoli vari, eventi ludici con intrattenimenti teatrali e musicali oppure con giochi e gare sportive, momenti ricreativi come pranzi ed appuntamenti enogastronomici, organizzazione d'incontri e di viaggi sia ludici che di studio.

D) ATTIVITA' DI FORMAZIONE: Attività di formazione per terzi in dipendenza delle finalità sociali, corsi di formazione e di perfezionamento su ogni tipo d'argomento attinente agli scopi associativi. L'Associazione si prefigge di operare al fine di fornire una concreta ed effettiva spinta all'autonomia lavorativa delle donne in modo da offrire un'opportunità di scelta per la propria vita.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'articolo 9.

Art. 3 Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazione e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e solidaristiche.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio o rendiconto gestionale e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro 4 mesi per l'approvazione.

Copia del bilancio o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 Membri dell'Associazione All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che condividono lo scopo dell'associazione, si obbligano a rispettare lo statuto e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere soci le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde per A) decesso; B) recesso; C) decadenza per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito; D) esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, ovvero, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato a cura del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art. 6 Diritti e doveri dei soci I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi

Art. 7 Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 L'Assemblea L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data della riunione.

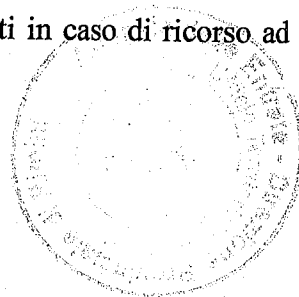
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

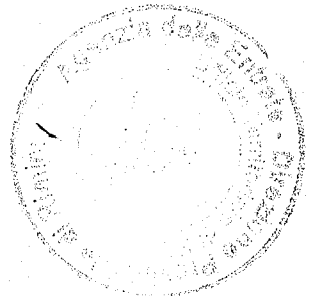
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non

eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

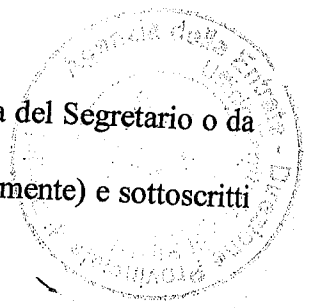
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti



Art. 10 Il Presidente Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, deve essere nominato obbligatoriamente nell'ipotesi paventata dall'art 30 del D.Lgs 117/17. Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.12 Clausola compromissoria Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 13 Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. I membri del Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 14 Scioglimento Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione ad altro E.T.S.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

EtS Viva Rimini ApS
Via Covignano nr 26 a Rimini,
(cod. fiscale 91171210403) intende

